

COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

C.F. 00354730392

ORDINANZA TL 456/2026

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E SOSTA DI VEICOLI SULL'ARENILE DEMANIALE NELLE LOCALITÀ DI LIDO DI SAVIO, LIDO DI CLASSE, LIDO DI DANTE, LIDO ADRIANO, PUNTA MARINA TERME, MARINA DI RAVENNA, PORTO CORSINI, MARINA ROMEA E CASALBORSETTI.

IL SINDACO

PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con l'Ordinanza Balneare n. 1/2019, e successive modifiche ed integrazioni, a disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza;

CONSIDERATO che l'Ordinanza balneare regionale ha stabilito all'art. 4, comma 1, lettera g), il divieto di transito e sosta con qualsiasi veicolo ad eccezione dei veicoli a braccia, dei velocipedi, dei mezzi destinati al servizio di polizia e di soccorso, dei mezzi per la pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con il Comune per l'esercizio di tali attività di pubblico interesse.....*omissis.*, fatto salvo quanto diversamente disposto con apposita ordinanza comunale;

CONSIDERATO altresì che tale divieto, esteso sull'intero territorio del demanio marittimo, è soprattutto finalizzato alla necessità di salvaguardare l'arenile da un uso improprio e non conciliabile con la natura del bene stesso e dalla esigenza di tutelarne le originarie caratteristiche ambientali e morfologiche;

ATTESO che l'Ordinanza Balneare Regionale, all'art. 9 prevede che fino all'emanazione di successiva Ordinanza sono vigenti le prescrizioni e divieti di cui all'art. 3, art. 4 comma 1, lett. f), g), m), n), o) e comma 2, art. 5, lett. A) comma 6 e lett. B) commi 6 e 8;

CONSIDERATO che in tutte le località marittime del Comune di Ravenna, da Casalborgsetti a Lido di Savio, i tratti di arenile demaniale, gli stradelli di raccordo e la stessa zona retrodunale rientrano nell'ambito del progetto "Parco Marittimo";

CONSIDERATO pertanto che, stando alle norme generali di cui all'ordinanza balneare regionale sopra citata, tutta la predetta area di demanio marittimo risulterebbe inaccessibile al pubblico transito e sosta di



COMUNE DI RAVENNA
Comune di Ravenna - Protocollo

"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"

Protocollo N.0076284/2026 del 08/04/2026

'Class.' 8.6

Firmatario: Alessandro Barattoni

Documento Principale

veicoli;

VALUTATO che nell'ambito del progetto del Parco Marittimo erano tuttavia previsti limitati spazi ad uso parcheggio e che il Comune di Ravenna in fase di approvazione ed esecuzione del medesimo ha predisposto apposita segnaletica;

CONSIDERATO che nelle località Lido di Classe e Lido di Savio è stata espletata una ulteriore e specifica valutazione da parte del Servizio Strade, poiché la zona di arenile disponibile a parcheggio risulta meno ampia rispetto alle altre località marittime;

RAVVISATA la necessità pertanto di prevedere, a decorre dal giorno 04 Aprile 2026 sino al 02 novembre 2026, il divieto di accesso, transito e sosta dei veicoli nel tratto di arenile demaniale così come definito Parco Marittimo, da Marina di Ravenna a Lido Adriano, fatta eccezione per i veicoli autorizzati.

Per autorizzati si intendono le seguenti categorie:

- biciclette e monopattini;
- veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno;
- veicoli di categoria N (art. 47 Codice della Strada) adibiti a carico e scarico merci;
- veicoli per la raccolta rifiuti;
- motocicli e ciclomotori;
- veicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale nel numero massimo di 3 contrassegni per ogni stabilimento balneare nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina;
- veicoli utilizzati per i servizi di volontariato finalizzati alla gestione delle colonie feline nel numero massimo di 3 contrassegni rilasciati dalla Polizia Locale. Essi potranno accedere per la sola fermata dal 23 maggio al 13 settembre dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.00, sabato e domenica dalle 6 alle 8.30; dal 14 settembre al 2 novembre dalle 6 alle 9.30;
- veicoli utilizzati per i servizi a favore dell'associazione CESTHA, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat e recupero delle tartarughe marine, nel numero massimo di 1 contrassegno senza limiti di orario;
- Polizia, ambulanze, vigili del fuoco, mezzi di soccorso e di pronto intervento.

RAVVISATA altresì la necessità anche per l'anno 2026 di precisare quanto segue:

-Nel tratto di Marina di Ravenna e precisamente dallo stabilimento balneare "Waimea", escluso, verso nord, l'accesso e la sosta dei mezzi nel tratto di arenile demaniale sono consentiti nel rispetto della segnaletica verticale posta in loco; la sosta non è comunque liberamente consentita nelle zone individuate da apposita segnaletica, riservate ai veicoli degli stabilimenti balneari che espongono il contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale.

-Il tratto di arenile demaniale retrostante gli stabilimenti balneari di tutti gli altri lidi rimane destinato al pubblico utilizzo senza limitazioni. La sosta deve però avvenire nel rispetto della segnaletica verticale posta in loco.

TRATTANDOSI di zona a prevalente uso pedonale e ciclabile appare opportuno istituire una limitazione della velocità alla circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere nella zona del Parco Marittimo sopra citato;

VISTA la notevole affluenza di turisti e di residenti e le particolari caratteristiche morfologiche degli stradelli di raccordo e della stessa zona retrodunale rendono necessaria l'emanazione di un'apposita

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0076284/2026 del 08/04/2026	
'Class.' 8.6	
Firmatario: Alessandro Barattoni	
Documento Principale	

disciplina, in grado, da un lato di rendere agevole il passaggio di pedoni e dei mezzi di servizio e/o di soccorso per evitare intralci e rischi per il corretto utilizzo della zona e la salute di eventuali soggetti che necessitano di cure, dall'altro, di salvaguardare il decoro urbano ed ambientale e lo stato originario dei luoghi;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono riusciti anche nelle stagioni trascorse nell'intento di contenere ed evitare intralci al passaggio e al transito di persone, cose e rischi derivanti da occupazioni abusive ed indiscriminate e a scongiurare possibili danni ambientali, in un ambito nel quale è comunque vigente un divieto di occupazione pregresso e generalizzato;

ATTESO che tale disposizione riveste carattere di pubblica utilità, poiché migliora e facilita l'uso degli accessi all'arenile demaniale, consentendo altresì di elevare gli standard di sicurezza anche per gli aspetti legati all'ordinata e civile fruibilità della zona;

DATO ATTO che per stagione balneare "estiva" si intende il periodo della stagione già disciplinato con ordinanza balneare dalla Regione Emilia-Romagna, ovvero compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre e che, pertanto, il periodo di validità della presente ordinanza è compreso in detto lasso temporale;

RITENUTO inoltre opportuno vietare l'occupazione, con mezzi di ogni tipo, auto, cicli e motocicli, dei percorsi in legno e della pista ciclabile e ritenuto opportuno altresì vietare l'ancoraggio di cicli e motocicli ai pali della pubblica illuminazione e delle strutture lignee in quanto pericolosi nell'ambito del percorso stesso e che i suddetti veicoli saranno suscettibili di rimozione con spese a carico del trasgressore;

RITENUTO che è altresì opportuno vietare il transito con veicoli a motore di ogni tipo sui percorsi indicati dal punto precedente;

INFORMATE le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

VISTA la Legge Regionale 31 Maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205";

VISTO il Codice della Navigazione con particolare riferimento agli artt. 1161 e 1164;

VISTO l'art. 4, comma 1) lett. g) dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada) e il DPR 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), così come modificati dal D. Lgs. 184/2022.

Tutto ciò premesso

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0076284/2026 del 08/04/2026	
'Class.' 8.6	
Firmatario: Alessandro Barattoni	
Documento Principale	

ORDINA

1) dal 04 Aprile 2026 al 02 Novembre 2026, il divieto di accesso, il transito e la sosta dei veicoli su tutta la zona definita PARCO MARITTIMO da Marina di Ravenna a Lido Adriano, fatta eccezione per i veicoli autorizzati.

Per autorizzati si intendono le seguenti categorie:

- biciclette e monopattini;
- veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno;
- veicoli categoria N (art. 47 Codice della Strada) adibiti a carico e scarico merci;
- veicoli per la raccolta rifiuti;
- motocicli e ciclomotori;
- veicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale nel numero massimo di 3 contrassegni per ogni stabilimento balneare nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina;
- veicoli utilizzati per i servizi di volontariato finalizzati alla gestione delle colonie feline nel numero massimo di 3 contrassegni rilasciati dalla Polizia Locale. Essi potranno accedere per la sola fermata dal 23 maggio al 13 settembre dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.00, sabato e domenica dalle 6 alle 8.30; dal 14 settembre al 2 novembre dalle 6 alle 9.30;
- veicoli utilizzati per i servizi a favore dell'associazione CESTHA, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat e recupero delle tartarughe marine, nel numero massimo di 1 contrassegno senza limiti di orario;
- Polizia, ambulanze, vigili del fuoco, mezzi di soccorso e di pronto intervento.

2) Nel tratto di Marina di Ravenna e precisamente dallo stabilimento balneare "Waimea", escluso, verso nord, l'accesso e la sosta dei mezzi nel tratto di arenile demaniale sono consentiti nel rispetto della segnaletica verticale posta in loco; la sosta non è comunque liberamente consentita nelle zone individuate da apposita segnaletica, riservate ai veicoli degli stabilimenti balneari che espongono il contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale;

3) Il tratto di arenile demaniale retrostante gli stabilimenti balneari di tutti gli altri lidi rimane destinato al pubblico utilizzo senza limitazioni. La sosta deve però avvenire nel rispetto della segnaletica verticale posta in loco;

4) Di istituire in tale area la zona a velocità limitata, zona 20 km orari.

5) E' sempre consentito l'accesso dei veicoli di categoria N (art. 47 Codice della Strada) per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche, nonché la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento, purché venga mantenuta la fascia di libero transito degli stradelli di almeno ml 4 e comunque in modo tale da non arrecare ostacolo al passaggio dei mezzi e dei pedoni;

6) L'accesso e la sosta, così come previsto e disciplinato, dei veicoli alle aree del demanio marittimo, è consentito attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari esclusivamente per raggiungere le suddette aree per la sosta dei mezzi medesimi e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita prevista lungo il medesimo per fuoriuscire dal demanio marittimo;

7) E' altresì vietata l'occupazione, con mezzi di ogni tipo, auto, cicli e motocicli, dei percorsi in legno e della pista ciclabile ed è vietato l'ancoraggio di cicli e motocicli ai pali della pubblica illuminazione e delle strutture lignee in quanto elementi pericolosi nell'ambito del percorso stesso; i suddetti veicoli saranno suscettibili di rimozione con spese a carico del trasgressore,

8) E' altresì vietato il transito con veicoli a motore di ogni tipo sui percorsi indicati dal punto 7.

COMUNE DI RAVENNA

Comune di Ravenna - Protocollo

"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"

Protocollo N.0076284/2026 del 08/04/2026

'Class.' 8.6

Firmatario: Alessandro Barattoni

Documento Principale

ORDINA ALTRESÌ

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 1161, comma 2° del Codice della Navigazione e ss.mm.ii. ["Se l'occupazione è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amm.va del pagamento di una somma da € 103,00 ad € 619,00; in tal caso si può procedere ad immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54"], ovvero applicando a seconda dei casi le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

I proventi al Comune di Ravenna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che la presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza TL n. 546/2025 e s.m.i..

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente ordinanza rimane in vigore anche per gli anni successivi, nel periodo indicato da apposito provvedimento, salva diversa ed espressa comunicazione dell'ente emanante.

Ravenna, data del protocollo informatico

IL SINDACO
ALESSANDRO BARATTONI

(documento firmato digitalmente)